



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06 42 00 84 – Fax +39 06 42 00 84 44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 7 settembre 2020

Prot.1976/GE/ff

Pag. 1 di 5

Alla Ministra dell'Istruzione
On. le Lucia Azzolina
segreteria.azzolina@istruzione.it

Oggetto: MIUR – Uff. V nota n. 15593 del 2 settembre 2020 – Valutazione diplomi per l'accesso agli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito industriale e Perito industriale laureato.

In data 2 settembre u.s., l'Ufficio V del Vostro Dicastero, a firma della Dirigente, dr.ssa Antonietta Zancan, ci inviava in copia la nota in oggetto, recante “valutazione diplomi per l'accesso agli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato”.

Con tale atto, l'Ufficio ha inviato agli Uffici Scolastici Regionali una analisi di una precedente nota del 22 luglio 2019, **senza tenere conto che le questioni poste sono attualmente al vaglio della Magistratura Amministrativa** a seguito di oltre settanta ricorsi giurisdizionali, che potranno chiarire ogni aspetto circa la validità del diploma di geometra vecchio ordinamento ai fini dell'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato.

La nota vorrebbe fornire una “interpretazione autentica”, che resta però priva di efficacia cogente, concludendo che il diploma di Geometra vecchio ordinamento non sia titolo valido per accedere agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato in Edilizia. Al riguardo sarebbe stato certamente più opportuno che l'Ufficio V si fosse astenuto dal diffondere qualunque nota sulla questione, nella quale in sede giudiziaria risulta addirittura resistente, al fine di non generare inutile confusione tra tutti i soggetti impegnati nella vicenda.

Considerando i rapporti di correttezza e cortesia istituzionale che legano i nostri enti, in attesa della conclusione imminente dei numerosi procedimenti giudiziari pendenti, Le chiediamo un incontro per trovare una composizione della questione prima di trovarci costretti a tutelare in ogni sede gli interessi che rappresentiamo, garantiamo e tuteliamo.

E' appena il caso di segnalare che la nota n. 15593 del 2.9.2020 oggi contestata rischia di **innescare un nuovo ed inutile contenzioso giudiziario per i candidati che si trovassero non ammessi alla prossima sessione dei nostri esami di Stato a causa di questa erronea interpretazione.**

Alleghiamo alla presente una prima illustrazione delle tematiche aperte restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento che speriamo di poter illustrare nell'auspicato incontro.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)

All.:

c.s.



Valutazione diplomi per l'accesso agli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito industriale e Perito industriale laureato

In data 2 settembre u.s., l'Ufficio V del Ministero dell'Istruzione, a firma della Dirigente, dr.ssa Antonietta Zancan, inviava agli uffici scolastici regionale una nota recante "valutazione diplomi per l'accesso agli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato.

Con tale atto, l'Ufficio ha emesso una fuorviante analisi della nota del 22 luglio 2019, che nulla chiariva sugli aspetti controversi, portata a conoscenza degli Uffici Scolastici Regionali, senza tenere conto che le questioni poste sono al vaglio della Magistratura Amministrativa, che è l'Autorità deputata in via esclusiva a chiarire gli aspetti della *vexata quaestio*, circa la valutazione della validità del diploma di geometra vecchio ordinamento ai fini dell'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato.

E' stata diffusa una nota nella quale viene illustrata una sorta di "interpretazione autentica" di atti ministeriali, privi di efficacia cogente, concludendo che il diploma di Geometra vecchio ordinamento non sia titolo valido per accedere agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato in Edilizia.

Orbene, innanzitutto la prolusione ministeriale parte da un presupposto erroneo, contenuto nella nota del 22 luglio 2019. Tale nota richiamava le Commissioni esaminatrici ad una maggiore attenzione in merito alla valutazione dei titoli di studio di accesso agli esami di Stato, in conseguenza del fatto che l'Istituto Tecnico "Righi" di Napoli avesse redatto un attestato di abilitazione, recante "certificato di abilitazione alla professione di geometra/perito industriale edile", indicando un titolo di abilitazione professionale (non un titolo di studio) del tutto inesistente, in conseguenza di un evidente *lapsus calami* del funzionario di segreteria dell'istituto, poi corretto con l'emissione di certificati di abilitazione recanti la denominazione valida. Questi i fatti.

Dal punto di vista eminentemente giuridico, si contesta la prospettazione ministeriale, frutto di una elucubrazione basata su presupposti erronei di fatto e di diritto, derivanti dalla valutazione di testi sprovvisti di potere normativo o regolamentare o comunque a carattere generale dotati di efficacia cogente.

Peraltro, pur disconoscendole efficacia giuridicamente vincolante, l'Ufficio V stralcia dal contesto argomentativo della nota dell'Uff. legislativo n. 27133 del 28 settembre 2015 ciò che più giova alla parziale e distorta esegesi.

Infatti, opportunamente l'Ufficio V omette di considerare che **la medesima nota**, recante "*parere sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico richiesto dalla DG per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*", datato 16 giugno 2015, sia opinato che **si dichiari "favorevole all'equipollenza dei nuovi diplomi a quelli del vecchio ordinamento ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione. Ciò argomentando da quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 4, dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 87/2010, per quanto concerne i diplomi di istruzione professionale, e dal combinato disposto dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 88 del 2010, per quanto riguarda, invece, i diplomi di istruzione tecnica".**

"Tali disposizioni – prosegue la nota – salvaguardano il valore del nuovo diploma a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento giuridico e ulteriori rispetto all'iscrizione all'università e alle istituzioni



dell'AFAM. Inoltre, l'equipollenza è, altresì, sostenibile alla luce dell'articolo 55 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, che riconosce la possibilità di accesso agli esami abilitanti alle citate professioni ai soggetti in possesso di idoneo diploma di istruzione superiore, nonché, a soggetti che, privi di detti specifici diplomi di istruzione superiore, abbiano conseguito la specifica laurea (comprensiva di un tirocinio di sei mesi)".

Per quanto sopra, considerata la perdita della "specificità" del titolo di studio di istruzione tecnica, unitamente all'affermata equipollenza dei nuovi diplomi a quelli del previgente ordinamento, ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione per le professioni di geometra e perito industriale, il diploma secondario superiore di "geometra", conseguito in vigenza del vecchio ordinamento, deve essere ritenuto equipollente al "diploma di istruzione tecnica" con indirizzo CAT, ai sensi del D.P.R. n. 88/2010 e, quindi, può essere considerato titolo di studio valido per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti, ai fini dell'accesso agli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale nella specializzazione in "edilizia".

Ebbene, sulla scorta dell'autorevole parere, emerge che tutti i diplomi, rilasciati in virtù degli ordinamenti scolastici previgenti siano equipollenti al "nuovo" diploma di istruzione tecnica CAT, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di specifiche professioni. Vieppiù considerando che un perito industriale in edilizia non può iscriversi ad un istituto tecnico ex DPR 88/2010, al fine di conseguire il "nuovo" diploma di istruzione tecnica" CAT, in quanto già in possesso dell'analogo titolo di studio.

Come il diploma di geometra, anche quello di perito industriale in edilizia è equipollente al "nuovo" diploma di istruzione tecnica CAT, rilasciato dagli Istituti tecnici, ex DPR 88/2010, di pari tenore letterale rispetto al ricordato "appunto" del MIUR, diffuso con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015.

In particolare, il parere **dell'Ufficio di Gabinetto del MIUR n. 11460 del 30 settembre 2015**, recependo l'appunto dell'Ufficio Legislativo del 16 giugno, affermava che *"...Pertanto, la ratio del combinato disposto delle citate norme regolamentari è quella di sancire la perfetta equiparazione dei diplomi di istruzione professionale di cui alla riforma con i corrispondenti diplomi del vecchio ordinamento. La medesima interpretazione può essere applicata alle disposizioni disciplinanti i diplomi rilasciati dagli istituti tecnici riformanti a norma del D.P.R. n. 88 del 2010, in quanto esse sono di contenuto analogo a quelle sopracitate..."* (parere MIUR del 16/6/2015 pag. 3, 1° e 2° cpv., allegato alla nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro n. 11460 del 30/9/2015).

"In conclusione, il parere dello scrivente Ufficio è favorevole all'equipollenza dei nuovi diplomi a quelli del vecchio ordinamento ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione ... ciò argomentando da quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 6 comma 4 e dell'art. 8 comma 1 del D.P.R. n. 88/2010, per quanto riguarda i diplomi di istruzione tecnica".

Le due distinte professioni regolamentate di geometra e di perito industriale edile hanno visto unificato il relativo titolo di studio di accesso alla professione (diploma di geometra e diploma di perito industriale specializzazione in edilizia) nel "diploma di istruzione tecnica" indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio). **Pertanto, la questione della "specificità" del diploma, è risolta con l'equipollenza generale dei "vecchi" diplomi rispetto a quelli "nuovi" di istruzione tecnica in virtù del principio di "salvaguardia del valore del nuovo diploma a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento giuridico e ulteriori rispetto all'iscrizione all'università e alle istituzioni dell'AFAM"**.

Quindi, se è sancita *"la perfetta equiparazione dei diplomi di istruzione tecnica, di cui alla riforma Gelmini, con i corrispondenti diplomi del vecchio ordinamento"* e considerato che, ai sensi e per gli



effetti dell'allegato d) all'art. 8 comma 1 del D.P.R. n. 88/2010, il diploma di istruzione CAT è titolo valido per l'accesso alla professione di perito industriale in edilizia, a causa della confluenza del percorso di studi secondario superiore di istruzione tecnica "CAT" nella specializzazione in "Edilizia", comune anche alla professione di geometra, i diplomati "GEOMETRA" sono ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale in edilizia, non in quanto il proprio titolo di studio sia previsto testualmente nell'ordinanza ministeriale MIUR sugli esami di Stato, ma in quanto in possesso di un diploma del previgente ordinamento equipollente al nuovo diploma di istruzione tecnica indirizzo CAT ex DPR 88/2010.

Dal momento che il diploma di istruzione tecnica indirizzo CAT è indicato nell'ordinanza ministeriale MIUR, quale titolo di accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale nella specializzazione in edilizia, i candidati con titolo di studio "geometra" sono ammessi agli esami di Stato per perito industriale, non in quanto "Geometri", ma in quanto possessori dell'unificato diploma di istruzione tecnica CAT ex DPR 88/2010.

E' proprio l'equipollenza del diploma di istruzione tecnica CAT con quello di geometra, conseguito nel previgente ordinamento, che consente l'ammissione agli esami di abilitazione.

Attualmente, non è possibile conseguire il diploma di istruzione tecnica CAT per coloro che siano in possesso, rispettivamente, del diploma di geometra o di perito industriale edile, in quanto non è consentito conseguire due volte il medesimo titolo di studio, in quanto ***"non è consentito ripetere l'esame di Stato della stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione già sostenuto con esito positivo"*** (v. art. 3 comma 5 O.M. MIUR 11 marzo 2019 n. 205).

Per questi motivi l'ordinanza ministeriale è chiara nel senso che è consentito al diplomato geometra vecchio ordinamento di partecipare agli esami di Stato per abilitarsi quale perito industriale in edilizia in quanto il proprio diploma sia equiparato al diploma CAT.

Al contrario, se si ritiene che il Geometra vecchio ordinamento non sia equiparabile al diploma CAT per diventare perito industriale edile, il MIUR ha il dovere di individuare la procedura adeguata onde mettere in condizione il diplomato geometra vecchio ordinamento di conseguire l'abilitazione alla professione di perito industriale edile oppure dare univoche indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali affinché consentano al diplomato geometra vecchio ordinamento di conseguire il diploma CAT al fine di accedere alla professione di Perito industriale in edilizia.

Sotto altro profilo argomentando *a contrario*, se vale il principio che vuole affermata l'equipollenza soltanto in presenza di una espressa disposizione legislativa, anche il parere dell'Ufficio Legislativo del MIUR non possiede le caratteristiche formali e sostanziali per assurgere a dignità di fonte del diritto né normativa né regolamentare. Quindi, non ha l'autorevolezza legislativa necessaria per confermare il principio espresso, rappresentando anch'esso l'indebito esercizio di un potere interpretativo in via analogica, che il MIUR non possiede. **Sicché, se è discutibile l'autorevolezza dello stesso parere dell'Uff. Leg.vo del MIUR, in merito alla potestà di interpretare disposizioni legislative, a maggior ragione, il valore della nota a firma del Dirigente dell'Ufficio V del MIUR non ha alcuna rilevanza giuridica avente efficacia vincolante per le Autorità a cui è indirizzato.**

Pertanto, dal momento che pendono oltre settanta ricorsi giurisdizionali, innanzi almeno sette Tribunali Amministrativi Regionali, in attesa dell'imminente fissazione delle udienze di discussione nel merito (fatta eccezione per il Tar Sicilia – Catania, che ha già fissato l'udienza di discussione per il 22 ottobre p.v.), nei quali si sono costituiti sia i candidati agli esami di Stato, ammessi con il controverso titolo di



studio di “Geometra”, sia gli Ordini territoriali dei Periti Industriali e de Periti Industriali Laureati e lo stesso MIUR, quali parti resistenti, sia il Consiglio nazionale dei Geometri e la Cassa di Previdenza dei Geometri CIPAG, nonché intervento *ad opponendum* dello scrivente Consiglio Nazionale, sarebbe opportuno che l’Ufficio V si astenesse dal diffondere note elusive, tardive, fuorvianti e contraddittorie sulla questione, al fine di non generare improduttivi malumori e inutile confusione tra tutti i soggetti istituzionali impegnati nella vicenda.

In particolare, si censura il comportamento dell’Ufficio V, il quale ha inviato la nota in oggetto anche al Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri, il quale non è portatore di alcun interesse rispetto alla procedura di ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Perito Industriale, ma che ha utilizzato per gli interessi collettivi che rappresenta.

Riteniamo quindi che l’Ufficio V - Istruzione Tecnica Superiore, esercitando la propria funzione con un comportamento autonomo, equanime, indipendente ed imparziale, e nel rispetto dei rapporti di correttezza e cortesia istituzionale, avrebbe dovuto evitare di esprimere alcuna considerazione, almeno in attesa della conclusione imminente dei numerosi procedimenti giudiziari pendenti, incardinati proprio a dirimere la “*vexata quaestio*”. Al contrario ha invitato tutte le Amministrazioni destinatarie a tenere comportamenti che inevitabilmente innescheranno ulteriori contenziosi giudiziari.

Ovviamente anche lo scrivente Consiglio Nazionale si riserva, con salvezze illimitate, di tutelare in ogni sede giudiziaria o amministrativa tutti i comportamenti, che rechino pregiudizio diretto o indiretto ai diritti ed interessi che rappresenta, garantisce e tutela.